



**CAPITOLATO D'APPALTO PER
L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE
DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991
NEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI.**

**PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2025
con previsione di proroga tecnica per un massimo di mesi sei
dal 01.01.2026 al 30.06.2026**

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto le attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/1991 mediante lo svolgimento del servizio di pulizia degli stabili di proprietà del Comune di Venegono Inferiore, utilizzati per finalità istituzionali.

L'attività sopra individuata dovrà essere svolta da soggetto idoneo facente parte delle cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991, iscritto all'Albo Nazionale delle Società Cooperative o all'apposita sezione del Registro Regionale.

Il servizio di pulizia interessa i seguenti stabili:

- Edificio Comunale – Via Mauceri 5 (locali a piano terra, compreso sede protezione civile e Sala Consiliare; locali primo piano; locali secondo piano, compreso la biblioteca)
- Edifici scolastici plesso scuola primaria e scuola secondaria di primo grado (aule –in numero variabile da 5 a 9 -, bagni e corridoi utilizzati per i servizi educativi/ricreativi pomeridiani)
- Centro Anziani di Villa Molina (servizi igienici piano terra e primo piano, atrio, a richiesta altri locali come bar, palestra, ecc.)
- Sale polivalenti di Via Mauceri (negoziato denominato Officina C@ffè, sala piano terra, sala primo piano)
- Bagni della zona mercato

La pulizia deve essere espletata in tutti i locali, compresi gli ingressi e le scale esterne, le sale di accesso, i corridoi, i ballatoi, gli atri, le balconate, i servizi igienici, gli archivi, i vetri delle finestre. Il servizio dovrà essere esteso anche alle pertinenze di tutti gli edifici.

Il servizio deve consistere nella perfetta pulizia dei locali, indipendentemente dalle condizioni in cui gli stessi si presentano all'inizio dell'appalto. Nell'eseguire il servizio si deve tenere conto della natura degli edifici, delle caratteristiche degli ambienti, dell'utilizzo dei vari locali e dello stato in cui gli stessi si trovano; tutti questi elementi devono essere valutati attentamente in quanto determinano il differente impiego nella pulizia degli stessi.

Il servizio deve essere svolto dall'impresa con propri mezzi tecnici, attrezzi, macchine e con proprio personale.

Le prestazioni dovranno essere effettuate secondo quanto previsto al successivo art. 7.

Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere effettuate prevalentemente al di fuori dell'orario di lavoro dei dipendenti, al fine di evitare situazioni di rischi di interferenza. Laddove possibile, il servizio di pulizia non dovrà interferire con il normale svolgimento delle attività lavorative.

Tutte le prestazioni dovranno essere svolte utilizzando tecniche adeguate a seconda del materiale di cui si compongono le superfici.

Le tecniche adottate dovranno essere tali da garantire un buon risultato, non arrecare danni di alcun genere a beni mobili o immobili oggetto delle prestazioni previste dal presente capitolato.

L'appaltatore dovrà pertanto adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare infortuni e danni dei quali sarà responsabile.

Le tecniche dichiarate dovranno essere rispettate al fine di garantire il buon risultato previsto.

Articolo 2 – Durata dell'appalto e opzione di proroga

La durata dell'appalto è fissata in 24 mesi, a decorrere dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2025, con facoltà di proroga di ulteriori mesi sei. Alla data di scadenza il contratto decade di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

Ai sensi del Codice dei contratti D. Lgs. 36/2023 art. 50 c. 6: *“Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione”* e dell’art. 17, c. 8 *“Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9”*. Qualora alla data utile del 01.01.2024 non sia ancora perfezionata la stipulazione del contratto, l’inizio della gestione avverrà con richiesta anticipata delle prestazioni, effettuata in via d’urgenza nelle more della stipulazione.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a n. 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore prima della scadenza del contratto. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Articolo 3 – Base d’asta e valore stimato dell’appalto

L’importo posto a base d’asta è pari a € 81.760,00 oltre IVA prevista per legge, per 24 mesi di affidamento; in caso di proroga di mesi sei, viene definito l’importo valevole per la proroga in € 20.440,00 oltre IVA prevista per legge.

L’importo contrattuale globale retribuisce in materia esaustiva tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e dalla normativa vigente a carico dell’aggiudicatario (vedi allegato 1 per analisi dei costi).

L’importo a base d’asta deriva dall’analisi effettuata sulla base della situazione esistente al momento della redazione del presente capitolato.

L’offerta dovrà essere formulata indicando il costo unitario che corrisponde al prezzo orario IVA esclusa, onnicomprensivo di ogni attività/intervento indicati nel presente capitolato, moltiplicato per le ore presunte dell’affidamento (presunte 3.988 ore stimate dal 01.01.2024 al 31.12.2025 per pulizia ordinaria e presunte n. 100 ore stimate per tutta la durata dell’affidamento per pulizie straordinarie – (vedi art. 7, 7.1, 7.2).

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Gli importi contrattuali, come sopra definiti, sono remunerativi per l’appaltatore di tutte le prestazioni richieste e di quanto sarà previsto nel progetto elaborato dall’appaltatore.

Il corrispettivo da riconoscere all’appaltatore è correlato alle ore di servizio effettivamente rese per l’attuazione del progetto e che dovranno essere rendicontate mensilmente.

Ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, il costo del lavoro indicato in tale analisi è stato determinato sulla base della tabella del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali avente ad oggetto *“Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio- sanitario-assistenza-educativo e di inserimento lavorativo”* – Settembre 2020.

Il costo indicato nell'offerta dovrà tenere presente che lo stesso deve comprendere il costo per tutte le attività previste dal capitolato e di quelle attività aggiuntive che l'appaltatore è libero di proporre nel modello organizzativo in sede di offerta, che sarà quindi tenuto a svolgere.

L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell'aggiudicatario. I relativi costi, quantificati in via meramente indicativa nell'analisi dei costi del progetto (Allegato 1), sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale determinato conformemente al presente articolo.

La stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), poiché non sono previsti pericoli da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la eliminazione di tali rischi.

PARTE II - L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE

Articolo 4 – Prestazioni a carico dell'aggiudicatario

Sono a totale carico del prestatore del servizio le seguenti obbligazioni principali relative all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate:

- a) impiegare nel corso della durata del servizio **lavoratori, in numero adeguato ai compiti assegnati, con disabilità o in condizione di svantaggio di cui all'articolo 4 della legge 381/91. L'assunzione di tali lavoratori deve essere effettuata in accordo con i servizi sociali del Comune di Venegono Inferiore e deve essere data priorità alle persone residenti nel medesimo comune;**
- b) predisporre, attuare e gestire i progetti formativi individuali, di cui al successivo art.5, in conformità a quanto previsto nel presente capitolato e dichiarato in sede di offerta tecnica;
- c) **garantire l'accoglienza, nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione Lombardia con DGR X/825 del 25.10.2013, aggiuntiva rispetto al punto a), di persone svantaggiate e fragili in tirocinio lavorativo, e di persone che debbano svolgere attività sociali e di pubblica utilità presso l'ente comunale, anche disoccupati di lungo periodo, da impiegare nei servizi oggetto del presente capitolato. Queste persone vengono identificate dai servizi sociali del Comune all'interno di quelle prese in carico;**
- d) nominare un Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi.

Nello svolgimento delle attività di inserimento lavorativo, l'appaltatore si obbliga a:

- a) trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone svantaggiate inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa in materia di tutela dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs 196/2003;
- b) attuare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle situazioni di svantaggio.

Articolo 5 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

La cooperativa aggiudicataria è tenuta a predisporre un progetto personalizzato di inserimento lavorativo per ciascuna persona svantaggiata e appartenente alle categorie protette inserita.

Entro un mese dall'avvio del servizio la cooperativa deve presentare all'Ente idonea documentazione accompagnata da un progetto formativo individuale di inserimento lavorativo per ciascun soggetto, specificando metodi, procedure e strumenti che si intendono utilizzare ai fini del buon esito del percorso lavorativo del soggetto svantaggiato, e indicando altresì le possibilità di apprendimento che vengono offerte al lavoratore, sia in relazione a nuove competenze professionali, che allo sviluppo di capacità di inserimento in ambiente lavorativo e gestione delle problematiche che ne derivano.

L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante una relazione almeno annuale in cui sono sintetizzati i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo in relazione ai progetti personalizzati di inserimento lavorativo.

PARTE III – OBBLIGAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO E DEL COMMITTENTE INERENTI IL SERVIZIO DI PULIZIA

Articolo 6 – Prestazioni a carico dell'aggiudicatario inerenti il servizio di pulizia

Sono a totale carico del prestatore del servizio le seguenti obbligazioni principali relative all'espletamento del servizio di pulizia:

- a) Pulizia ordinaria degli immobili indicati nell'art.1 secondo le modalità e la frequenza di seguito illustrati all'art. 7, 7.1;
- b) raccolta e conferimento negli appositi spazi, utilizzando gli appositi contenitori, dei rifiuti tenendo conto dello smaltimento differenziato degli stessi, della carta, plastica, vetro ed altri rifiuti speciali (toner, etc.) nel rispetto della normativa vigente in materia;
- c) Interventi di pulizia straordinarie e a richiesta, in stabili del Comune o spazi pubblici. La cooperativa aggiudicataria si impegna ad intervenire in caso di emergenza entro 24 ore dalla richiesta e, negli altri casi, salvo diverso accordo, entro 5 giorni dalla richiesta (art. 7.2)

Articolo 7 – Modalità di esecuzione del servizio

L'esecuzione dei lavori di pulizia dovrà essere svolta:

- **EDIFICIO COMUNALE:** dal lunedì al sabato esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro degli uffici, indicativamente nelle seguenti fasce orarie
Lunedì e giovedì: prima delle 8:00 oppure dopo le 16:00
Martedì: prima delle ore 8:00 oppure dopo le ore 17:30
mercoledì: prima delle 8:00 oppure dopo le 16:00;
venerdì: prima delle 8:00 oppure dopo le 16:00;
sabato: prima delle 8:00 oppure dopo le 12:30;
- **CENTRO DIURNO ANZIANI:** da lunedì a sabato entro le ore 9:30.
- **EDIFICI SCOLASTICI:** da lunedì a venerdì, secondo il calendario scolastico, dopo le ore 17:30;
- **SALE POLIVALENTI:** due volte a settimana al di fuori degli orari di utilizzo, in giorno e orario da concordare
- **BAGNI:** zona mercato una volta a settimana al mercoledì pomeriggio

L'orario delle pulizie potrebbe essere soggetto a modifiche, in base a richieste dell'Amministrazione, per diverse esigenze che dovessero manifestarsi. In ogni caso la pulizia dovrà essere effettuata in modo da non ostacolare i servizi comunali e da non arrecare incomodo e molestia al pubblico.

Resta inteso che è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la prestazione di servizi in oggetto anche in altri immobili di competenza comunale.

Articolo 7.1 – Interventi di pulizia ordinaria

La pulizia ordinaria prevede quanto di seguito elencato:

EDIFICIO COMUNALE	Le pulizie con frequenza giornaliera (6 giorni alla settimana) consistono: <ul style="list-style-type: none">• aereazione dei locali• lavaggio e disinfezione, anche dei pavimenti, dei servizi igienici e delle attrezzature interne ai bagni (lavandini, rubinetterie, W.C., portasapone, porta salviette, accessori vari e quant'altro);• pulizia ingressi al pubblico
------------------------------	--

	<p>Le pulizie con frequenza periodica settimanale (2 giorni alla settimana) consistono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • svuotamento cestini, sostituzione sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, e trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti, rispettando gli orari e i luoghi stabiliti dall'Amministrazione; • vuotatura posacenere esterno ingresso • spolveratura ad umido mobili ed arredi (scrivanie, poltrone, tavoli, banchi accettazione, mobili di qualsiasi tipo); • spazzatura ad umido di tutti i pavimenti compreso ingressi e scale ponendo particolare attenzione ad angoli, con prodotti adatti al tipo di pavimento; • lavaggio di tutti i pavimenti con soluzione detergente e disinfettante (delle stanze, delle scale, dei corridoi e quant'altro); • rimozione impronte ad altezza uomo da porte e vetri, tavoli a vetro, sportelleria a vetro. <p>Le pulizie con frequenza settimanale consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavaggio di tutti i pavimenti della sala consigliare, atri piano terra e primo, biblioteca piano secondo; • pulizia sede protezione civile; • spazzatura con lavaggio dei pavimenti dei portici e delle scale di accesso esterne; • rimozione ragnatele pareti e soffitti • aspirazione polveri dai tappeti ove presenti. <p>Le pulizie con frequenza mensile consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spolveratura in umido di davanzali finestre; • lavaggio piastrelle a rivestimento dei muri dei bagni; • pulizia della porta a vetro dell'ingresso al piano terra • pulizia interna cabina ascensore. <p>Le pulizie con frequenza semestrale (4 volte nel presente appalto) consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavaggio radicale di tutti i davanzali delle finestre, sia interni che esterni; • pulizia dei vetri e degli infissi esterni, sia nella parte interna che esterna; • pulizia dei locali destinati ad archivio; • pulizia armadi parte alta
<p>EDIFICI SCOLASTICI</p>	<p>Le pulizie con frequenza giornaliera (5 giorni la settimana) consistono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aereazione dei locali • svuotamento cestini, sostituzione sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, e trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti, rispettando gli orari e i luoghi stabiliti dall'Amministrazione; • spolveratura ad umido mobili ed arredi (scrivanie, tavoli, banchi, mobili di qualsiasi tipo); • spazzatura ad umido di tutti i pavimenti ponendo particolare attenzione ad angoli, con prodotti adatti al tipo di pavimento; • lavaggio dei pavimenti con soluzione detergente e disinfettante in particolare situazione di sporcizia, impronte, macchie; • lavaggio e disinfezione, anche dei pavimenti, dei servizi igienici e delle attrezzature interne ai bagni (lavandini, rubinetterie, W.C., portasapone, porta salviette, accessori vari e quant'altro).

SALE POLIVALENTI	Gli interventi di pulizia richiesti, con frequenza settimanale, consistono: <ul style="list-style-type: none"> • aereazione dei locali • svuotamento cestini, sostituzione sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, e trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti, rispettando gli orari e i luoghi stabiliti dall'Amministrazione; • spolveratura ad umido degli arredi ad altezza operatore (scrivanie, poltrone, tavoli, mobili di qualsiasi tipo); • spazzatura ad umido di tutti i pavimenti compreso ingressi e scale ponendo particolare attenzione ad angoli, con prodotti adatti al tipo di pavimento; • lavaggio e disinfezione, anche dei pavimenti, dei servizi igienici e delle attrezzature interne ai bagni (lavandini, rubinetterie, W.C., portasapone, porta salviette, accessori vari e quant'altro); • lavaggio di tutti i pavimenti con soluzione detergente e disinfettante (delle stanze, delle scale, dei corridoi e quant'altro); • rimozione ragnatele; Le pulizie con frequenza mensile consistono in: <ul style="list-style-type: none"> • <u>pulizia della scala esterna, di collegamento tra le due sale civiche e delle parti esterne porticate- vetrina Officina Caffè</u>
BAGNI zona mercato	Servizio settimanale <ul style="list-style-type: none"> • lavaggio e disinfezione, anche dei pavimenti, dei servizi igienici e delle attrezzature interne ai bagni (lavandini, rubinetterie, W.C., portasapone, porta salviette, accessori vari e quant'altro); • rimozione ragnatele pareti e soffitti.

Il servizio di lavaggio vetri, dovrà essere effettuato adottando tutte le necessarie misure a garantire la sicurezza degli operatori addetti allo stesso; il mancato rispetto ed adempimento di quanto sopra potrà determinare la revoca dell'incarico affidato.

In tutti gli ambienti oggetto dell'appalto non si dovrà notare presenza di polvere e/o ragnatele. Il materiale e gli attrezzi per la pulizia dovranno essere quotidianamente riposti nei locali messi a disposizione dal committente. I materiali detergenti utilizzati dovranno essere conformi alle normative vigenti ed i contenitori dovranno essere dotati di regolare etichetta, per il loro puntuale riconoscimento.

Nel locale ove vengono riposti i detersivi utilizzati dovranno essere depositate le relative schede di sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Ogni incombenza relativa allo spostamento di mobili, attrezzature e suppellettili che si renda necessaria in relazione alla tipologia degli interventi è a totale carico dell'impresa. E' a carico dell'Appaltatore ogni rischio e responsabilità riguardante il lavoro di pulizia e dovranno essere segnalate tempestivamente al Comune di Venegono Inferiore le rotture riscontrate durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle causate dal proprio personale.

Tutte le spese che dovranno essere sostenute dal committente per negligenza o colpa grave dell'Appaltatore, o di personale comunque da esso dipendente nell'esecuzione del servizio, verranno addebitate all'impresa, che dovrà integralmente rimborsarle a semplice presentazione delle relative note.

L'Appaltatore deve rendersi disponibile, a richiesta del Committente, a modificare i programmi di lavoro per migliorare il servizio stesso. A richiesta del Committente, in occasione di modesti interventi edili, di imbiancatura, spostamento arredi, ecc., e comunque di lavori di manutenzione ordinaria, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione il personale necessario senza creare disfunzioni negli interventi periodici rimanenti, entro 24 ore dalla richiesta di intervento.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a mantenere in ordine e puliti gli spazi assegnati per il deposito dell'attrezzatura e dei prodotti.

A mero titolo esemplificativo, di seguito si forniscono le indicazioni relative al fabbisogno di personale impiegato nelle azioni di pulizia nei diversi stabili:

	Ore settimanali stimate	Giorni di attività settimanali	Settimane di servizio stimate		Totale ore stimate	Totale ore stimate Dal 01.01.2024 al 31.12.2025
			2024	2025		
Municipio	15	6	2024	52 sett.	780	1.560
			2025	52 sett.	780	
Edifici scolastici	15	5	2024	48 sett.	720	1.440
			2025	48 sett.	720	
Centro anziani -Villa Molina	6	6	2024	52 sett.	312	624
			2025	52 sett.	312	
Sale civiche e Officina Caffè	3	2	2024	52 sett.	156	312
			2025	52 sett.	156	
Bagni zona mercato	0,5	1	2024	52 sett.	26	52
			2025	52 sett.	26	
	39,5 ore settimanali stimate di intervento					3.988 ore stimate dal 01.01.2024 al 31.12.2025

Gli addetti alle pulizie, al termine del servizio giornaliero, dovranno accertare lo spegnimento delle luci e la chiusura di tutte le porte, finestre, persiane, tapparelle esistenti negli uffici e negli spazi puliti.

Articolo 7.2 – Interventi di pulizia straordinari o a richiesta

La cooperativa aggiudicataria dovrà essere disponibile ad effettuare interventi di pulizia aggiuntivi a quelli descritti nel precedente art. 7.1, che verranno richiesti dal Comune di Venegono Inferiore.

Il costo di tali interventi dovrà essere quantificato dall'aggiudicatario come costo orario onnicomprensivo e saranno pagati in base alle ore di lavoro effettivamente svolte.

La cooperativa aggiudicataria dovrà intervenire in caso di emergenza entro 24 ore dalla richiesta e, negli altri casi, salvo diverso accordo, entro 5 giorni dalla richiesta.

Gli interventi straordinari possono riguardare sia stabili di proprietà del Comune che interventi di pulizia esterni in occasione di particolari manifestazioni.

Il valore economico complessivo di tali richieste è quantificato in 100 ore per tutta la durata del presente affidamento.

Le prestazioni straordinarie o a richiesta (sanificazioni, disinfestazione da formiche,...) degli stabili di proprietà del Comune o di spazi pubblici, dovranno essere richiesti con specifica comunicazione da parte del Comune di Venegono inferiore.

Articolo 8 – Esecuzione del servizio e prodotti conformi ai criteri ambientali minimi

Tutte le prestazioni richieste devono garantire un'alta qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca

l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze degli utenti.

L'appaltatore dovrà provvedere direttamente a tutte le attrezzature, i macchinari, gli utensili ed i detergenti e sanificanti necessari per l'espletamento del servizio a "regola d'arte".

E' a carico del Comune la fornitura di tutto il materiale di consumo per i servizi igienici, a titolo esemplificativo: sapone liquido, asciugamani di carta, carta igienica, ecc.

Tali materiali dovranno essere posti nei locali a cura del personale dell'aggiudicatario, addetto alle pulizie degli stabili.

I sacchi e i contenitori per la raccolta dei rifiuti saranno forniti dal Comune.

I detergenti usati nelle pulizie ordinarie e straordinarie e tutti i materiali e prodotti forniti ed utilizzati dalla società aggiudicataria devono essere conformi al regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio ed ai criteri ambientali minimi approvati con DM del 29.01.2021 e ss.mm.ii. Inoltre devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie "a bagnato", oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.

I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Tutti i materiali e prodotti impiegati, che dovranno essere forniti direttamente dalla cooperativa aggiudicataria, dovranno essere corredati delle schede tossicologiche delle specifiche d'impiego, fermo restando, a totale responsabilità della ditta stessa, il corretto impiego e smaltimento.

La cooperativa aggiudicataria deve utilizzare solo macchine, prodotti ed attrezzature di comprovata validità ed affidabilità, assicurando al servizio il continuo aggiornamento con le più moderne tecniche di lavoro. Tutte le macchine per la pulizia impiegate devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nell'Unione Europea e dovranno essere mantenute in stato di conservazione ottimale. Dovrà essere predisposto un elenco delle macchine, attrezzature e mezzi d'opera che dovranno essere idoneamente certificati e sottoposti con regolarità alle verifiche previste dalla normativa in materia di sicurezza; l'elenco dovrà essere consegnato prima dell'avvio del servizio. Le macchine e gli attrezzi di proprietà della cooperativa aggiudicataria usati all'interno delle strutture comunali, devono essere contraddistinti con targhette indicanti il nome o il contrassegno della ditta.

E' fatto assoluto divieto al personale della cooperativa aggiudicataria di usare attrezzature che non rispondano ai suddetti requisiti. *Normativa di riferimento:* D. Lgs n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.

Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa "scheda di sicurezza" prevista in ambito comunitario. La cooperativa aggiudicataria deve sottoporre prima dell'avvio del servizio, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare.

L'aggiudicatario, al fine di impegnarsi al rispetto dei criteri ambientali minimi, dovrà presentare l'elenco dei prodotti che si impegnano ad utilizzare nell'esecuzione del servizio.

La cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere al ripristino del materiale di consumo utilizzato nei servizi igienici (il materiale viene fornito a cura della stazione appaltante) nonché allo smaltimento dei rifiuti.

La stazione appaltante si impegna a mettere a disposizione dell'impresa i locali destinati a deposito dei materiali e attrezzature. L'ente si riserva la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche dei locali assegnati all'appaltatore, il quale è comunque responsabile del mantenimento in buono stato degli stessi.

Articolo 9 – Consumi a carico della stazione appaltante

Tutte le spese derivanti dal consumo di energia elettrica e di acqua necessarie all'espletamento del servizio sono a carico della stazione appaltante.

Articolo 10 – Presa visione dei locali

In ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare, l'aggiudicatario, al fine di formulare la proposta tecnica ed economica, prende visione di tutti i locali connessi all'esercizio del servizio al fine di poter valutare attentamente tutte le circostanze relative all'affidamento in oggetto.

Conseguentemente nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione nonché alla natura e alle caratteristiche dei locali da pulire.

Articolo 11 – Responsabile del servizio di pulizie

Il coordinamento di tutte le operazioni ed attività connesse al servizio di pulizia nonché la responsabilità e la gestione dei rapporti con il Comune di Venegono Inferiore sono affidati dall'appaltatore ad un responsabile che sarà il referente del corretto svolgimento di tutte le prestazioni di pulizia dei locali.

Il responsabile del servizio deve essere prontamente reperibile (telefonicamente , via mail) da parte dell'Amministrazione in tutti i giorni feriali da lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 19,00 ed il sabato mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Deve inoltre garantire il corretto andamento del servizio in stretto rapporto di collaborazione con il responsabile dell'ufficio comunale.

In caso di assenza per impedimento temporaneo o permanente del coordinatore/responsabile, la cooperativa aggiudicataria deve provvedere immediatamente alla sua sostituzione, comunicando tempestivamente al Comune il nominativo del sostituto.

Articolo 12 – Comunicazioni obbligatorie inerenti il servizio

La cooperativa aggiudicataria dovrà trasmettere alla stazione appaltante, prima di iniziare il servizio le seguenti comunicazioni:

- a) i nominativi e le generalità dei dipendenti che svolgeranno il servizio di pulizia;
- b) il nominativo di un responsabile per gli aspetti gestionali ed organizzativi del servizio che sarà la figura di riferimento per l'ente appaltante;
- c) il nominativo del responsabile per gli aspetti di inserimento lavorativo;
- d) l'elenco dei macchinari e delle attrezzature da utilizzare per le pulizie;
- e) l'elenco dei prodotti e del materiale da utilizzare per le pulizie
- f) documento di valutazione del rischio e misure in tema di sicurezza

La cooperativa aggiudicataria dovrà comunicare al Comune di Venegono inferiore, entro tre giorni e per iscritto, ogni eventuale variazione successiva, anche temporanea, di quanto ai precedenti punti.

Articolo 13 – Personale impiegato nel servizio e clausola sociale

La cooperativa aggiudicataria è tenuta ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio e per tutta la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

La cooperativa aggiudicataria si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio. Si obbliga inoltre a garantire la sostituzione dei suddetti operatori in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio.

La stazione appaltante, come prevede l'art. 57 del d.lgs. 36/2023, prevede per il presente affidamento specifiche clausole sociali per assicurare l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità e svantaggiate.

Ai sensi dell'art 102 del D.Lgs. 36/2023 l'operatore economico assume l'impegno di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato. (vedi allegato 1 per personale in servizio).

Fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi di categoria vigenti in materia di cambio di appalto e assorbimento del personale, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, come sostituito dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

La cooperativa aggiudicataria, entro il termine fissato dalla stazione appaltante e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante i contratti di lavoro sottoscritti dal personale e dal datore di lavoro.

Articolo 14 – Comportamento e doveri del personale di pulizia

Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'appaltatore si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni di cui può venire a conoscenza durante il suo servizio.

Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, come previsto dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici e dall'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori, ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice e di osservare e far osservare ai propri collaboratori il "Codice di Comportamento dei dipendenti" del Comune di Venegono Inferiore, approvato con deliberazione di Giunta n. 98 del 20.10.2023.

Articolo 15 – Direttore dell'esecuzione del servizio

Ai sensi dell'art. 114, c. 8, del D. Lgs. n. 36/2023 (All. II14 – Capo II art. 32 c. 2), l'incarico di Direttore dell'Esecuzione è ricoperto da un dipendente della Stazione Appaltante che verrà nominato con apposito provvedimento.

Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto. A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività previste dalla normativa vigente che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.

Laddove necessario il direttore dell'esecuzione, fissa all'appaltatore, di volta in volta, le istruzioni necessarie, tramite ordini di servizio, per l'espletamento delle prestazioni ed i termini di esecuzione delle stesse, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui al presente capitolato.

L'appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

Articolo 16 – Formazione del personale

L'appaltatore deve predisporre l'attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale per tutto il personale impiegato, in relazione alle mansioni svolte, sia in caso di nuova assunzione che di assunzione di nuove mansioni e comunque a seguito di modifiche organizzative.

Articolo 17 – Varianti in corso di esecuzione del contratto

La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei casi espressamente previsti nell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Sono altresì ammesse variazioni di carattere quantitativo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto; la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ed all'appaltatore è precluso chiedere la risoluzione del contratto.

PARTE IV – ONERI – GARANZIE – RESPONSABILITÀ

Articolo 18 – Organico

L'appaltatore è tenuto ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio e per tutta la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio.

All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica alla stazione appaltante i nominativi del personale che presterà servizio.

Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga a:

- a) conformarne l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune ove si svolge il servizio;
- b) dotarlo di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste, anche ai sensi degli articoli 69 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sulla divisa da lavoro;

In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90.

Nessun rapporto contrattuale, neppure di mero fatto, intercorre tra la stazione appaltante e il personale a qualunque titolo utilizzato dall'appaltatore.

L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

Articolo 19 – Osservanza delle norme in materia di lavoro

La cooperativa aggiudicataria è tenuta a rispettare tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nel settore di riferimento. In caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante degli obblighi di cui sopra, l'appaltatore è tenuto a provvedere entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale impiegato nel servizio.

In tutti i casi di inadempienza contributiva dell'appaltatore, risultante dal DURC, relativo al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dal Codice degli appalti.

In tutti i casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante applica quanto previsto dal Codice degli appalti.

L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche successivamente alla loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato deve essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l'impresa di far predisporre i controlli sanitari richiesti dalla stazione appaltante che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.

Articolo 20 – Documento di valutazione del rischio e misure in tema sicurezza

Entro il termine richiesto dalla stazione appaltante e, in ogni caso, laddove il contratto non sia ancora stato stipulato, prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. E' preciso obbligo dell'appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo. La cooperativa aggiudicataria deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

La cooperativa aggiudicataria deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione la documentazione occorrente.

La cooperativa aggiudicataria adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante, provvede entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., diversi da quelli da interferenza, quantificati in via meramente indicativa nella analisi dei costi, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale.

In conformità a quanto disposto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 18.03.2008, la stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi, poiché non sono previsti rischi da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza necessari per l'eliminazione di tali rischi.

Articolo 21 – Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive

Trattandosi di affidamento diretto sottosoglia, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie.

L’appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione, con le modalità e nella misura previste all’art. 117 del Codice Appalti D. Lgs. 36/2023. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale di cui all’art. 117, comma 12, del Codice Appalti. La garanzia deve prevedere espressamente le clausole di cui all’art. 117, comma 7, del Codice Appalti.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento. In tal caso la stazione appaltante, fermo restando le verifiche di legge, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, in tutti i casi previsti nell’art. 117 del Codice Appalti.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L’appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l’importo della cauzione sino a concorrenza dell’importo originariamente prestatato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La cauzione è escussa totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E’ in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, in originale o in copia autentica, dello stato di avanzamento del servizio o analoga documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dello stesso. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Articolo 22 – Copertura assicurativa per danni

L’appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.

L’appaltatore per tutta la durata del contratto è obbligato a stipulare un contratto di polizza di responsabilità civile generale RCT ed RCO a copertura dei danni causati nell’esecuzione della propria attività professionale.

L’appaltatore risponde, in ogni caso, dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. Lo stesso è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.

Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.

In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio prima della scadenza della rata stessa.

Art. 23 - Cessione del contratto e del subappalto

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice Appalti D.Lgs 36/2023, l'appaltatore non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto relativa al servizio di che trattasi, in quanto servizio ad alta intensità di manodopera.

Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.

Sono fatte salve le novazioni soggettive disciplinate dall'articolo 120, comma 1, lett. d) del codice.

Articolo 24 – Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari

La stazione appaltante corrisponde all'appaltatore a titolo di compenso contrattuale quanto definito come offerta economica unitaria, che corrisponde al prezzo orario IVA esclusa, onnicomprensivo di ogni attività/intervento indicati nel presente capitolato, moltiplicato per le ore effettivamente svolte dal personale incaricato, con rilevazione effettuata dalla cooperativa.

L'appaltatore si impegna a rendicontare le effettive ore di lavoro svolte, per le quali sarà corrisposto il compenso contrattuale definito, in rate mensili posticipate di pari importo.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del DURC. Ulteriori ed eventuali dettagli in relazione alle modalità di fatturazione del servizio saranno definiti in sede di convenzione.

Dovranno essere emesse fatture distinti relative ai diversi stabili e servizi di pulizia svolti, come da indicazioni specifiche che verranno fornite dalla stazione appaltante.

Qualora i pagamenti dei corrispettivi non intervengano entro il termine fissato dal comma precedente, l'appaltatore ha diritto al pagamento degli interessi maturati e calcolati in base alla vigente normativa di legge.

Su richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, l'appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, che ha modificato il DPR n. 633/1972, in materia di IVA, l'appaltatore nella fattura è tenuto ad esporre l'IVA.

Articolo 25 – Revisione prezzi

Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente, dalla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo evidenziate nella tabella relativa all'analisi dei prezzi del progetto

subiscano delle variazioni – in termini di aumento o diminuzione - la parte interessata può chiederne la revisione. La componente di costo revisionata concorre a rideterminare il prezzo contrattuale in misura proporzionale alla percentuale di incidenza su detto importo rispettivamente indicata nella tabella. I suddetti rapporti proporzionali permangono invariati, qualunque sia la percentuale di ribasso praticata in sede di gara. Il prezzo revisionato non può comunque eccedere il limite previsto dai seguenti punti.

Alla parte che chiede la revisione spetta l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla controparte dati oggettivamente riscontrabili, il ricorrere della circostanza che, ai sensi del primo comma del presente articolo, può determinare la variazione.

A seguito dell'accertamento dell'effettiva presenza delle cause che possono determinare la revisione, questa opera a partire dalla data della richiesta.

Il prezzo revisionato con le modalità dei commi precedenti non può eccedere l'importo risultante dall'applicazione dell'indice FOI relativo al periodo intercorrente tra la data in cui il presente capitolato è stato approvato e la data della richiesta di revisione, al prezzo da revisionare.

A riguardo di quanto indicato nel presente punto, si fa riferimento all'art. 6 del D.Lgs 36/2023.

Articolo 26 – Disposizioni relative all'esecuzione delle prestazioni

Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, con le modalità di cui all'articolo 114, comma 8, del Codice Appalti.

Articolo 27 – Aggiudicazione, decadenza e stipula del contratto

L'aggiudicazione del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate negli articoli 17 e 18 Codice Appalti, D. Lgs 36/2023.

Il contratto, in considerazione dell'affidamento diretto previsto, è stipulato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Il capitolato, richiamato nell'invito e nell'affidamento del servizio, fa parte integrante del contratto.

Articolo 28 – Consegna chiavi degli stabili

Il Comune provvede all'inizio del servizio alla consegna di una copia delle chiavi di ciascun edificio oggetto del servizio, con redazione dell'apposito verbale. La consegna delle chiavi avviene nell'interesse dell'impresa ed a suo esclusivo rischio, nei confronti di terzi. L'Appaltatore si impegna a non duplicare le chiavi consegnate, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Comune.

Il costo degli eventuali duplicati saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Al termine dell'appalto l'impresa dovrà provvedere alla restituzione delle chiavi ricevute e di tutti i duplicati realizzati.

PARTE V – PATOLOGIA DEL CONTRATTO

Articolo 29 – Penali

Il Comune a tutela della qualità del servizio e delle norme contenute nel presente capitolato applicherà alla cooperativa aggiudicataria, a seguito di reclami o per iniziativa dell'ufficio comunale preposto, le seguenti penalità:

- a) la mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni relative all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 e 5 del presente capitolato, determina l'applicazione della penale di euro 500,00 per ogni mancanza;

- b) la mancata o inesatta esecuzione degli interventi di pulizia di cui agli articoli 6,7, 7.1. e 7.2 del presente capitolato, determina l'applicazione delle seguenti penali:

Lavori a ciclo giornaliero:

- a.1) per ciascuna operazione prevista, eseguita insufficientemente: euro 50,00
a.2) per ciascuna operazione prevista e non effettuata: euro 100,00

Lavori a ciclo settimanale:

- b.1) per ciascuna operazione prevista, eseguita insufficientemente: euro 50,00
b.2) per ciascuna operazione prevista e non effettuata: euro 200,00

Lavori a ciclo mensile:

- c.1) per ciascuna operazione prevista, eseguita insufficientemente: euro 50,00
c.2) per ciascuna operazione prevista e non effettuata: euro 200,00

Lavori a ciclo bimestrale:

- d.1) per ciascuna operazione prevista, eseguita insufficientemente: euro 100,00
d.2) per ciascuna operazione prevista e non effettuata: euro 300,00

Lavori a ciclo semestrale o su richiesta:

- e.1) per ciascuna operazione prevista, eseguita insufficientemente: euro 100,00
e.2) per ciascuna operazione prevista e non effettuata: euro 300,00
- c) Mancata ottemperanza al documento di valutazione del rischio: euro 300,00 per documento;
d) Disservizi causati all'ente nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a incuria, mancata diligenza o distrazione: euro 500,00 per ogni evento;
e) Disservizi o grave nocumento causati all'ente nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a colpa grave: euro 1.000,00 per ogni evento;
f) mancata realizzazione delle eventuali proposte migliorative innovative e/o aggiuntive presentate in sede di gara, nonché mancata attuazione dei programmi o di qualsiasi altro aspetto tecnico-organizzativo previsto: da € 500,00 a € 2.000,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento;
g) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da € 250,00 a € 2.500,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento.

L'applicazione delle penali è preceduta da formale contestazione di addebito (notificata con raccomandata o tramite posta certificata) dal Comune di Venegono Inferiore e dalla valutazione di eventuali controdeduzioni della cooperativa appaltatrice a quanto contestato. In particolare, le controdeduzioni dovranno pervenire all'ente appaltante entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, senza che la ditta appaltatrice abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all'applicazione della penali con apposito provvedimento.

Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.

Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale, rapportandone l'importo alla gravità dell'inadempimento.

L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante.

Articolo 30 - Clausola risolutiva espressa

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
- b) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
- c) frode dell'appaltatore;
- d) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del D.Lgs. 81/2008 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
- e) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
- f) cessione anche parziale del contratto;
- g) fallimento dell'appaltatore, salvo i casi previsti nei commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi;
- h) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio;
- i) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- j) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati indicati nel Codice;
- k) mancato adempimento prima dell'avvio del servizio dell'obbligo contrattuale di cui all'art. 13 del presente capitolato (clausola sociale).

Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

Articolo 31 - Risoluzione del contratto

Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui al precedente articolo 30, la stazione appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.

Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla stazione appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato

utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.

Su richiesta dell'appaltatore, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale. Grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla stazione appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto.

Articolo 32 - Esecuzione d'ufficio

Fermo restando quanto previsto in caso di penali e recesso, in caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 – Osservanza di leggi e regolamenti

La cooperativa aggiudicataria è soggetta alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di servizi pubblici per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.

La cooperativa aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:

- L.R. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario" e successive modifiche ed integrazioni;
- L. n. 381/91 "Disciplina delle cooperative sociali";
- a tutte le normative e i regolamenti, nazionali e regionali, che dovessero intervenire nella materia oggetto del presente capitolato, tempo per tempo;
- al Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 36/2023;
- al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Articolo 34 - Tutela dei dati personali

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (art.14) all'amministrazione compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della Amministrazione scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:

a) i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione della fornitura) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;

L'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'Articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora l'Amministrazione scrivente venga a conoscenza, ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'Articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.

I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venire a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.

I dati possono essere comunicati:

a) a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;

b) a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;

c) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;

d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 10, comma 5°, del D.Lgs. 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati forniti, che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati stessi, è il Comune di Venegono Inferiore.

I dati e le informazioni contenuti in documenti conservati dal titolare potrebbero essere oggetto di diffusione unicamente in attuazione degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione, cui il Comune di Venegono Inferiore è soggetto ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. o in base ad altre specifiche disposizioni di legge, esclusivamente nelle modalità e nei limiti previsti da tali disposizioni.

Articolo 35 - Trattamento dati personali sensibili dei lavoratori o tirocinanti

Il trattamento di tutti i dati personali degli utenti, lavoratori o tirocinanti deve avvenire conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003 (in seguito anche Codice Privacy) e del Regolamento europeo 679/2016, delle Autorizzazioni e Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e degli atti normativi e atti amministrativi vigenti in materia sanitaria.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'esecuzione del contratto. Il trattamento di tali dati sarà consentito solo nei casi previsti dalla

normativa vigente e, in ogni caso, essi non potranno essere trattati per finalità estranee all'espletamento del presente capitolato.

L'Appaltatore risponde per l'inosservanza della normativa e della prassi in materia di privacy e di trattamento dei dati personali degli utenti anche da parte dei propri dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori.

Articolo 36 – controversie - foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Varese. È esclusa la clausola arbitrale.

ANALISI COSTI BASE D'ASTA

	2024	2025	TOTALE
coordinamento servizio	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00
costo personale	Ore 1994 € 37.450,00	Ore 1994 € 37.450,00	Ore 3988 € 74.900,00
costo personale extra	Ore 50 € 940,00	Ore 50 € 940,00	Ore 100 € 1.880,00
materiali di pulizia	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00
spese generali	€ 190,00	€ 190,00	€ 380,00
oneri sicurezza dei lavoratori diversi da quelli da interferenza	€ 300,00	€ 300,00	€ 600,00
	€ 40.880,00	€ 40.880,00	€ 81.760,00
base d'asta per 2 anni IVA esclusa			€ 81.760,00
opzione di proroga per 6 mesi IVA esclusa			€ 20.440,00

Costo del personale.

Ai sensi dell'articolo 86, comma 3 bis, del d. lgs. 163/06, il costo del personale indicato nell'analisi dei costi, è stato determinato sulla base del costo del lavoro di cui al Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 17.02.2020 avente ad oggetto "Determinazione del costo medio orario per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo con decorrenza dai mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020" riferito al mese di Settembre 2020.

Oneri per la sicurezza dei lavoratori diversi da quelli da interferenza (Documento di valutazione del rischio).

L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, diversi da quelli da interferenza sono quelli derivanti dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi, calcolati in maniera convenzionale, sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale.

PERSONALE IN SERVIZIO PER CLAUSOLA SOCIALE

<i>personale IN SERVIZIO</i>		<i>ore sett.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>ASSUNZIONE</i>
addetto A1	Part time	13,5	svantaggio	tempo indeterminato
addetto A1	part time	15	svantaggio	tempo indeterminato
Addetto A1	Part time	6	svantaggio	tempo determinato